

CCCLVIII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDI' 28 MARZO 1984**

Presidenza del Presidente RAIS

I N D I C E

Disegno di legge: "Norme per la regionalizzazione dell'Ente autonomo del Flumendosa". (335) (Continuazione e fine della discussione):	
BECCIU, relatore	2
Disegno di legge: "Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche". (258) (Discussione):	
PISCHEDDA	8
ROJCH, Presidente della Giunta	10
MONTRESORI	28
CASULA, Assessore dei lavori pubblici	26-27
PRESIDENTE	27
L.R. rinviata n. CLXXXV: Rettifica dell'articolo 2 del testo riapprovato, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento:	
CATTE, Assessore della difesa dell'ambiente	1-2
ATZORI VILLIO	2
Programma concernente: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari - 2° programma regionale di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali 1983 - e previsioni per il biennio 1984-1985". (P. 45) (Discussione e approvazione):	
ARE, relatore	12

ASARA, Assessore dell'igiene e sanità 12

La seduta è aperta alle ore 11.

DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 febbraio 1984, che è approvato.

Legge regionale rinviata n. CLXXXV: Rettifica ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere scusa ai colleghi per il ritardo con il quale viene aperta la seduta, ma un complesso di circostanze largamente imprevedute ed imprevedibili non mi hanno consentito di essere presente puntualmente. Ne chiedo scusa all'Assemblea.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, per informare il Consiglio che nel testo della legge CLXXXV/A, recante disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi, all'articolo 2, ulti-

mo comma, è stata erroneamente omessa l'espressione relativa ai provvedimenti di impegno di spesa per il pagamento dei premi di collaborazione ai vigili del fuoco sino a tutto l'anno 1982.

Preciso, sempre con riferimento a questo comma, che la legge prevede già la copertura finanziaria, per cui ci sarebbe una discrepanza tra questa previsione e le disposizioni dell'articolato.

PRESIDENTE. Mi pare che l'assessore Catte abbia illustrato con molta chiarezza, anche se brevemente, il problema. Si tratta praticamente di un errore materiale; se l'Assemblea non si oppone la Presidenza del Consiglio accoglie questa osservazione dell'Assessore per cui possiamo ritenere che all'articolo 2, come ultimo comma della legge in questione, si possa aggiungere il comma di cui ora diamo lettura.

DEMONTIS, Segretario:

“Sono ratificati altresì i provvedimenti di impegno e di spesa disposti dall'Amministrazione regionale per il pagamento di premi di collaborazione ai Vigili del fuoco sino a tutto l'anno 1982”.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, io in linea di massima posso anche comprendere una disattenzione nella formulazione dell'articolato. Ma ritengo che se il “quantum” e cioè l'onere che questa modifica comporta è maggiore, come sembrerebbe, rispetto alla previsione originaria, sia necessario un parere della Commissione finanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CATTE (P.R.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Non c'è un onere maggiore. La previsione di spesa è quella stabilita nel testo discusso ieri sera; infatti la copertura finanziaria prevede questa sanatoria che si rife-

risce, peraltro, a premi già erogati limitatamente all'82.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). La sanatoria comporta un raddoppio della cifra.

CATTE (P.R.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Le somme indicate all'articolo 6 (circa 850 milioni se non erro) prevedono anche la copertura di questi premi. Non c'è quindi nessuna variazione di spesa.

PRESIDENTE. Con questa precisazione credo che la rettifica possa essere accolta. Io comunque, formalmente, metto in votazione la richiesta dell'assessore Catte. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: “Norme per la regionalizzazione dell'Ente autonomo del Flumendosa”. (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul disegno di legge numero 335 “Regionalizzazione dell'Ente autonomo del Flumendosa”.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Becciu, relatore.

BECCIU (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver seguito con attenzione lo svolgimento del dibattito sviluppatosi sull'argomento, ritengo che non si possa far passare questo provvedimento di legge, a conclusione della discussione generale, senza che il Consiglio dia adeguato rilievo all'importanza che esso presenta per l'organizzazione dell'apparato complessivo della nostra Regione, e per una politica del personale in genere, ma soprattutto — ed è questa una fase propedeutica — per un assetto globale del comparto di cui trattiamo nella Regione stessa.

Né va sottovalutato il valore intrinseco di questo provvedimento, in ragione della realtà sulla quale direttamente esso incide. A nessuno d'altronde può sfuggire che il disegno di legge

in esame si inserisce sia nel processo di attribuzione di competenze dello Stato alla Regione, che in quello di graduale completamento del quadro normativo di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna. Esso conclude infine, in termini che io definisco corretti, un processo giuridico che dà certezze alla Regione, ai soggetti pubblici e privati che entrano in rapporto con l'Ente autonomo del Flumendosa, nonché agli operatori interni alla struttura dello stesso Ente.

Istituito con decreto legislativo nel 1946, l'Ente autonomo del Flumendosa doveva provvedere alla costruzione delle opere necessarie ad un razionale utilizzo delle acque del bacino idrico del basso e medio Flumendosa per scopi irrigui, per uso potabile, per la produzione di forza motrice. Nel 1975, con la legge numero 70, l'Ente fu assoggettato alle norme del parastato; ma è utile ricordare che nello stesso anno fu emanato anche il decreto del Presidente della Repubblica numero 480 con il quale si stabilivano nuove norme per l'attuazione dello Statuto sardo e si trasferivano funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela. Quindi ciascuna delle finalità che formano oggetto dei compiti istituzionali dell'Ente attiene a materie che rientrano nella sfera delle competenze e delle prerogative proprie della Regione sarda e, pertanto, l'Ente autonomo del Flumendosa — è importante sottolineare questo — rientra correttamente nella casistica di cui all'articolo 24 del D.P.R. numero 480.

L'onorevole Atzori ieri, partendo da queste premesse di carattere giuridico, esprimeva serie perplessità circa la correttezza del procedimento di regionalizzazione di questo Ente e, addirittura, prevedeva e paventava il rinvio del relativo disegno di legge da parte del Governo. A sostegno di questa sua tesi, portava l'esempio del diverso *iter* seguito per la regionalizzazione dell'ETFAS per il quale, partendo dalle norme del D.P.R. 480, passando attraverso la legge numero 386, si è pervenuti al D.P.R. 259 del '79 che ha legittimato la Regione ad emanare una sua autonoma legge di istituzione dell'ente regionale di sviluppo in agricoltura; questo appunto abbiamo fatto per l'ERSAT.

Allora, ci dobbiamo chiedere quale è stato

il diverso regime giuridico che ha caratterizzato la vicenda ETFAS rispetto a quella EAF. Per quanto riguarda l'ETFAS, il D.P.R. 480 all'articolo 34 stabiliva una condizione sospensiva in base alla quale, fino alla regionalizzazione degli Enti di sviluppo, erano delegate — non trasferite — l'insieme delle funzioni amministrative in ordine appunto all'ETFAS; e, per ottenere il trasferimento delle funzioni dovette soccorrere nel 1979 il D.P.R. n. 259. Per quanto riguarda invece l'Ente autonomo del Flumendosa — ed è qui la differenza di regime giuridico a cui sono stati assoggettati i due enti — proprio il D.P.R. 480, all'articolo 24, non delegava ma trasferiva direttamente le relative funzioni alla Regione.

E' su questa differente realtà giuridica che si innesta l'autonoma attività legislativa della Regione con questo disegno di legge che abbiamo in esame, mediante il quale si formalizza la regionalizzazione dell'ente e si inserisce il relativo personale nel cosiddetto (voi sapete per quale motivo io lo chiamo cosiddetto) ruolo unico regionale, ai sensi della legge regionale n. 51.

E' da questa realtà giuridica, colleghi del Consiglio, che discende la mia convinzione che questo disegno di legge sia al riparo dalla ormai usuale attività censoria del Governo. E' questa, onorevoli colleghi, secondo me, anche una risposta indiretta o se volete diretta sia alla benevola ammonizione del collega Atzori, il quale ci metteva in guardia dal facile indulgere a pressioni di corporazioni tendenti, in modo eccessivamente diffuso, ad acquisire lo status regionale; sia ai sospetti del collega Murru che si chiedeva perché questo ente sì ed altri no, e che cosa c'è sotto. Nessuna "pratica" che non sia scritta, dichiarata e confessata attraverso le nostre dichiarazioni sottende a questo disegno di legge. Nessun corrivo indulgere, quindi, a pressioni o ad attese che non siano quelle derivanti direttamente dalle leggi, da cui scaturiscono non rapporti clientelari ma esclusivamente diritti.

Io non mi nascondo, onorevoli colleghi, che questa è una operazione legislativa incompleta, e non può che essere così nella logica della razionalizzazione complessiva dei comparti

in cui la Regione ha preminente competenza e, conseguentemente, anche in quella degli stessi strumenti di cui la Regione si serve per governare quei comparti. Bisogna allora affermare che questo deve essere considerato esclusivamente un primo passo, importante e necessario, per raggiungere gli scopi e gli effetti da noi voluti; un primo passo in direzione di una riflessione attenta sia sui criteri di riferimento idonei ad una aggregazione, o omogeneizzazione, delle strutture istituzionali del comparto idrico nella nostra Regione, che sulla necessità, per la classe politica, di maturare una nuova e diversa cultura dell'acqua in Sardegna che sia aderente non solo alla drammaticità dei problemi che questo fattore storicamente ha posto, e continua a porre, nell'isola ma anche alle favorevoli, realistiche prospettive che esso invece può aprire. Sul piano operativo, nel contesto di una rapida e auspicabile riforma della Regione, io non mi periterei di proporre l'istituzione di un assessorato *ad hoc* che abbia come unica ed esclusiva competenza la gestione e il governo di questa materia.

Per ritornare a noi, poiché considero questa una sorta di digressione, io sono convinto che l'approvazione di questo provvedimento, che mira a regionalizzare l'Ente autonomo del Flumendosa (fra l'altro i suoi dipendenti sono 250 e non già 500 come riporta erroneamente la stampa), costituisca un momento propedeutico a tutti i processi di riforma, di trasformazione e di innovazione di cui abbiamo parlato poc'anzi. E, nel sostenere questa tesi, colleghi del Consiglio, certamente non mi fa velo la suggestione dei ricordi delle mie prime esperienze politiche giovanili, comuni a tutta la classe politica cagliaritana, che non intravedevano le prospettive di rinascita, le speranze di cambiamento nelle ciminiere e nella martoriata esperienza dell'industrializzazione che abbiamo vissuto. Ma si appuntavano tutte, mi piace dirlo e ricordarlo, sull'Ente autonomo del Flumendosa e su quanto esso avrebbe potuto fare in direzione della realizzazione delle speranze di rinascita della Sardegna.

Avevamo appena sconfitto la malaria (la storia deve mantenere vivo questo ricordo),

eravamo appena usciti dalla guerra e la politica nazionale per il Mezzogiorno aveva già identificato nell'intervento per lo sviluppo e la valorizzazione del Campidano lo strumento più adeguato per la rinascita della Sardegna: elemento propulsivo rispetto alle limitate, allora, potenzialità della nostra isola. E questo, amici miei, era il compito dell'Ente Flumendosa con il carico di responsabilità e di speranze ad esso collegato. Non mi fa velo questo ricordo, perché la storia di questa esperienza ha parlato e parla da sé. Si impone, alla coerenza delle decisioni di questa classe politica, la memoria di quel potenziale umano che ha realizzato forse parzialmente, con difficoltà, con difetti, quei progetti di sviluppo. Non possiamo dimenticare — lo ripeto — quegli uomini che quei progetti, quel disegno ambizioso avevano ideato, studiato, concepito; non possiamo dimenticare quanti, in questo ente, hanno sofferto e lavorato con lo spirito del pioniere.

Ieri, il collega Murru ha fatto un'affermazione che può essere vera: le leggi hanno il cammino corto, le leggi hanno una vita corta; ma corta, onorevoli colleghi, non può essere la memoria storica della classe politica, pena lo sradicamento dalla realtà che l'ha espressa e che essa deve interpretare. Ecco perché, parlando del Flumendosa, non possiamo neanche dimenticare la classe politica che ci ha preceduto, che con questo disegno si è confrontata e misurata efficacemente, produttivamente. Tra i suoi rappresentanti, primo fra tutti, va ricordato quello più convinto, quello più testardo, quello più generoso, quello più lungimirante, lasciatemelo definire così (è un attestato che questo Consiglio regionale storicamente deve dare), quello che fu uno degli artefici massimi di questo ente: Antonio Maxia.

Oggi stiamo cercando di disegnare, attraverso un nuovo assetto giuridico, una struttura istituzionale adeguata alle attuali esigenze. Ma questo è soltanto l'involucro al cui interno vi è, oggi, un contenuto umano di grande valore, proveniente dalla stessa scuola di coloro i quali hanno realizzato le prime opere; esso è il diretto erede, il diretto beneficiario di quelle

esperienze che hanno creato questa grande professionalità che noi non vorremmo vedere dispersa né smembrata ma destinata a sedi più dignitose, più adeguate alla professionalità e all'esperienza di ciascuno. Questo è quanto auspico anche per gli addetti al vecchio servizio agrario che, nell'ambito dell'Ente autonomo del Flumendosa, non ha più una sede, non ha più un campo di attività né una competenza specifica.

Dicevo che ci troviamo in presenza di un patrimonio umano che non vogliamo vedere stravolto, mortificato, frustrato dall'incertezza delle prospettive future ma che vorremmo invece fortemente e profondamente motivato ad essere il valido, insostituibile fattore umano di cui la Regione si serve per i suoi disegni di rinnovamento in questo settore che, ripeto ancora una volta, è uno dei più importanti per le prospettive future della Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

L'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è regolato dalle norme contenute nella presente legge e dalle nor-

me regionali vigenti in materia, nella sua gestione ed attività, ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, numero 480.

L'attività di vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale, tramite l'ufficio di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano all'Ente le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa,

su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

La composizione del medesimo Consiglio è così determinata:

a) un Presidente e un Vice Presidente designati dall'Assessore dei lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, designati dall'Assessore dei lavori pubblici;

c) un membro designato dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

d) un membro designato dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) un membro designato dall'Assessore all'igiene e sanità;

f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, designato dal Consiglio provinciale;

g) un rappresentante dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, designato dalla Deputazione amministrativa;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 4

I componenti il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, fatta salva la designazione di uno dei componenti da parte del Ministero del Tesoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Lo studio di massima di cui all'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498, è eseguito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 6

I reclami di cui al penultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, sono decisi dall'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 7

La nomina del Commissario di cui all'arti-

colo 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è disposta secondo le norme in esso contenute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8

All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, e dei relativi decreti di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 9

Le norme statutarie dell'Ente sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici di concerto con quelli della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentita la competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 10

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a modificare lo Statuto dell'Ente in relazione alle modifiche introdotte dalla stessa legge.

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi dell'Ente adeguano il regolamento organico al fine di estendere ai propri dipendenti, compatibilmente all'organizzazione ed alle finalità che l'Ente medesimo persegue, i principi contenuti nelle norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attuazione di quanto previsto nel precedente comma dovrà avvenire previa contrattazione fra la parte pubblica costituita dai rappresentanti dell'Ente, dagli Assessori regionali degli affari generali e dei lavori pubblici, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio della Regione.

L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non deve comportare oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevoli colleghi come per gli altri disegni di legge anche il disegno di legge numero 335 sarà votato a scrutinio segreto nell'ultima seduta dell'attuale tornata consiliare.

Discussione del disegno di legge: "Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche". (258)

PRESIDENTE. Passiamo ora al punto 10 dell'ordine del giorno: disegno di legge numero 258 concernente nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche; relatore l'onorevole Ladu Giorgio. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pischedda. Ne ha facoltà.

PISCHEDDA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio ha avuto un *iter* abbastanza lungo in Commissione soprattutto perché la sua discussione è avvenuta in un periodo nel quale anche la legislazione nazionale, per esigenze di aggiornamento, era aperta ad importanti e numerose modifiche.

Ritengo quindi che un nuovo disegno di legge in materia sia ormai indispensabile (questa almeno è la posizione della nostra parte politica) sia per un aggiornamento della normativa regionale, basata ancora sulla legge numero 8 del 1956 e successive modifiche del '61 e del '68, sia soprattutto per dare risposte alle domande provenienti dall'imprenditoria operante nel settore delle opere pubbliche e non. Un settore che, in tutti questi anni, ha visto la nascita di nuove specializzazioni e l'applicazione di nuove tecnologie che hanno posto alle imprese la necessità dei necessari adeguamenti rispetto alle capacità produttive. E' una dimostrazione di questo il fatto che dalle precedenti sei specializzazioni, previste nella legge numero 8 del '56 per l'iscrizione all'albo degli appaltatori regionale, si è passati a venti nel disegno di legge in esame e, fra queste, ve ne sono alcune molto moderne, in grado cioè di venire incontro ai bisogni che scaturiscono dalla crescita della società. Si pensi per esempio a quella riguardante la costruzione e il restauro di edifici civili, industriali e monumentali completi dei relativi impianti di opere connesse, accessorie e così via; ai lavori di scavi archeologici, opere che fino a poco tempo fa venivano svolte soltanto da imprese specializzate del Continente; a quelle relative agli im-

pianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi e simili e alla loro manutenzione; a quelle che si occupano per esempio della fornitura e dell'installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e così via.

Si potrebbe allargare il discorso, per esempio, anche alla condizione nella quale si trova attualmente il settore produttivo di questi materiali. Qui in Sardegna, da qualche anno a questa parte, si è avuto lo sviluppo dell'industria nel settore delle cave per la produzione dei massi, soprattutto di granito e di marmo, anche se le operazioni di seconda lavorazione vengono svolte altrove e questi materiali lapidei rientrano nella nostra Isola come prodotti finiti. Sta ugualmente progredendo la specializzazione nel settore della pavimentazione con materiali speciali; ed io ritengo necessario lo sviluppo di questo settore, la cui produzione è collegabile a quella dell'industria petrolchimica e chimica esistente nella nostra Isola. Ancora, nel campo dei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico non c'è dubbio che il nostro albo si deve aprire alla presenza di imprese specializzate, in relazione soprattutto alle esigenze, che vi sono, di attuare un programma diretto alla salvaguardia ed alla valorizzazione del nostro patrimonio boschivo. Così come richiede una presenza adeguata il settore degli impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque.

Il nostro parere quindi, onorevole Presidente, su questo disegno di legge è positivo; dobbiamo però precisare che in Commissione il nostro impegno, come gruppo comunista, è stato teso ad apportare quei miglioramenti atti a rendere questo provvedimento più consono alle esigenze del nostro sviluppo, in generale, e a quelle della imprenditoria locale in particolare. In questo senso ci siamo impegnati e, per esempio, abbiamo ottenuto l'inserimento, fra le imprese che possono concorrere alla realizzazione o all'appalto dei lavori finanziati dalla Regione, dei consorzi di imprese artigiane, non previsti nella proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore ai lavori pubblici per la Giunta regionale; nonché appunto l'adeguamento del numero - da 6 a 20 - di tutte le specializza-

zioni che riflettono i nuovi campi di attività.

Abbiamo svolto anche un'azione diretta a superare le deficienze, soprattutto operative, della Commissione preposta all'esame delle pratiche per la richiesta di iscrizione all'albo degli appaltatori. Sappiamo infatti che la Commissione si riuniva sempre con grosse difficoltà proprio perché inflazionata, nella sua composizione, dalla presenza di membri che non avevano nulla a che vedere con una Commissione il cui compito è quello di verificare se un'impresa possiede i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli appaltatori. Da questa considerazione derivava l'opportunità che la stessa venisse costituita in modo più snello, con la partecipazione prima di tutto dei rappresentanti delle categorie più direttamente interessate: imprenditori veri e propri, le associazioni degli artigiani, il movimento cooperativo di produzione e lavoro.

Detto questo e ritenendo, almeno da parte mia, di non dover discutere un disegno di legge distaccato da quelli che sono i problemi posti alla base del nostro sviluppo, credo vada fatto, anche se in modo succinto e certo non esaustivo, un discorso sulla situazione della nostra imprenditoria che — si dice — è abbastanza disastrosa. Infatti, almeno fino a questo momento, ha dovuto affrontare una concorrenza spietata da parte delle imprese continentali, le quali in genere riescono ad accaparrarsi gli appalti per le grandi opere pubbliche e poi, magari, agiscono nel territorio isolano attraverso il cosiddetto sistema del subappalto, penalizzando quindi ulteriormente l'imprenditoria locale.

Mi rendo conto che questo problema, certamente, non può essere risolto attraverso la definizione della normativa sull'albo regionale degli appaltatori, perché la Costituzione della Repubblica non permette, e mi pare una posizione corretta, che si possano creare condizioni di vantaggio per le imprese sarde rispetto a quelle continentali. Oggi però avviene il contrario, dato che i grandi enti nazionali — gli enti strumentali dello Stato — tipo la Cassa per il Mezzogiorno ma anche l'A.N.A.S. ed altri, istituiscono rapporti preferenziali nei confronti di determinate imprese con sede in Continente, anziché di quelle con sede in Sardegna.

Da che cosa dipende questo? Forse dal fatto che vi è una volontà specifica, da parte di questi enti, di tagliare fuori la nostra imprenditoria? Io credo che anche questo elemento sia presente proprio perché vi è l'obiettivo, ben preciso, di avere un rapporto privilegiato con certe imprese. E, a questo proposito, io mi auguro che qualche rimedio possa venire dalla legge antimafia, approvata recentemente.

A questa situazione però concorrono anche altre ragioni e tra queste inserirei la scarsa preparazione delle imprese sarde o, meglio dire, una loro condizione di inferiorità nel complesso delle attrezzature tecniche e delle capacità produttive rispetto, almeno, ad una parte delle imprese continentali. Come si può superare questo stato di cose? A mio avviso soprattutto mediante una diversa impostazione della politica che la Regione sarda deve attuare nei confronti della imprenditoria locale. Qui, chiaramente, i problemi non sono di ordine costituzionale ma di orientamento politico, di scelte di carattere politico.

Signor Presidente della Regione, si è tanto parlato, addirittura osannandola, della presenza imprenditoriale sarda in Nord Africa. E' un fatto senz'altro estremamente positivo, ma credo che la politica regionale debba muovere ulteriori passi in avanti in questa direzione. La ricerca di mercati, nei quali le imprese della nostra isola possano andare a cimentarsi, è giusta però non crediamo alla possibilità che la situazione odierna ci permetta di guardare con grande fiducia a questo obiettivo, per le ragioni che prima elencavo: le difficoltà dell'imprenditoria sarda sia nell'affrontare la concorrenza delle imprese continentali operanti nell'isola, che nell'instaurare con gli enti strumentali dello Stato un rapporto di maggiore correttezza rispetto all'attuale. Occorre quindi una politica diretta all'acquisizione, da parte delle nostre imprese, di quell'insieme di condizioni tecniche (quindi anche un miglioramento delle capacità produttive) che permetta loro di rispondere alle esigenze nuove esistenti in Sardegna e che richiedono la crescita stessa, almeno economica, della nostra società. In questo modo potremo rapportarci in modo diverso con il mondo esterno e

non soltanto con il Nord Africa ma anche con la penisola stessa, e cioè con il paese nel suo complesso.

E' necessaria quindi un'azione diretta a promuovere l'associazionismo, in primo luogo nel settore dell'imprenditoria. Perché l'associazionismo? Perché permette l'unione di forze e di specializzazioni diverse e, nel contempo, anche un impiego razionale dei mezzi meccanici con il superamento di quei tempi morti, spesso lunghi, in cui tali mezzi non vengono utilizzati con la conseguente penalizzazione dell'economicità dell'azienda stessa. A tal fine la Regione deve assumere precise iniziative politiche, soprattutto di politica finanziaria, nei confronti non soltanto dell'impresa privata ma noi diciamo anche di quella cooperativa ed artigiana. Si pensi per esempio (senza voler approfondire) al costo di costruzione nel settore dell'edilizia abitativa. Ebbene, sono poche le imprese che nella nostra isola sono in grado di utilizzare le moderne tecnologie produttive, necessarie per abbattere i costi di produzione. Sono pochissime, e quando qualcuna di queste ha tentato di attrezzarsi non ha ricevuto le risposte idonee dalla Regione sarda.

Questi sono i nodi da sciogliere se vogliamo, veramente, portare avanti un discorso collegato alle esigenze dello sviluppo e, fra queste, vi è appunto la creazione di un'imprenditoria locale efficiente. Ecco perché, onorevole Assessore dei lavori pubblici, io dico che non è sufficiente un quadro normativo, anche abbastanza avanzato, come quello oggi in discussione (questo oltre tutto non è solo compito suo ma della Giunta nel suo complesso, anzi soprattutto dell'Assessorato all'industria), ma è necessario avere anche per questo settore, di fronte al crescente e rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, un indirizzo politico, amministrativo e finanziario, serio, da parte della Regione; altrimenti noi avremmo anche un bel quadro di imprese ma tutte, o quasi tutte, tagliate fuori dal contesto produttivo perché non saranno state in condizione di attrezzarsi in modo adeguato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione

generale. Non essendo presente in aula il relatore, onorevole Ladu, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

ROJCH (D.C.), Presidente della Giunta. L'intervento del collega, onorevole Pischedda, mi ha stimolato a svolgere una breve replica sul significato e l'importanza che queste nuove norme, in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, avranno in Sardegna; così come mi ha stimolato il suo riferimento in ordine all'apertura di nuovi mercati per le imprese sarde.

Premetto che l'importanza dell'Albo è notevole, perché le imprese locali potranno ora partecipare, in Sardegna, a qualsiasi tipo di appalto, per qualsiasi importo e per qualsiasi specializzazione mentre, precedentemente, si trovavano in posizione minoritaria rispetto alle imprese continentali, presenti nel nostro territorio in modo aggressivo. Ovviamente, questo provvedimento non risolve il problema, né potrebbe risolverlo per limiti oggettivi di competenza, dell'inserimento delle nostre imprese negli appalti nazionali e internazionali; dubito infatti che esse, anche per quelli del Nord Africa, abbiano la capacità, la competenza e la forza per concorrere con le imprese del continente.

Tuttavia la Giunta regionale, in numerosi incontri avuti con le associazioni degli industriali, ha sostenuto l'esigenza di promuovere la creazione di consorzi fra imprese in modo da poter "contare" maggiormente sul piano nazionale ed internazionale. Io credo che, proprio nel contesto dei rapporti con il Nord Africa, ci troviamo di fronte ad una svolta; e colgo l'occasione offertami dal richiamo, per me positivo, dello stesso onorevole Pischedda, per porre all'attenzione del Consiglio un fatto nuovo che sta emergendo lentamente e che la Giunta, innovando una impostazione politica ormai quarantennale, sta seguendo con particolare interesse ed impegno.

In sostanza, la Sardegna si trova a 154 chilometri dall'Algeria (la stessa distanza esistente tra Abbasanta e Cagliari), eppure noi non aveva-

mo ancora scoperto questo mondo che, per tutta una serie di processi di sviluppo in atto, è in condizione di offrire alla Sardegna nuove, grandi prospettive. Questo discorso è valido non solo per l'Algeria ma anche per la Tunisia, il Marocco e la Libia. Finora, pur essendo vicinissimi a questi paesi e pur avendo imprese altamente qualificate, noi a differenza di altri operatori provenienti da paesi ben più lontani, non eravamo presenti; mentre ora stiamo cercando di attivare degli strumenti nuovi, che consentano di tradurre in atti concreti questo rapporto ideale e privilegiato che dovremmo avere col Nord Africa. Infatti, nonostante il discorso culturale portato avanti con questi paesi - voglio ricordare i molti convegni organizzati dall'ISPRON - non siamo mai riusciti ad instaurare anche una cooperazione commerciale e industriale.

Ma ora ci troviamo a mio parere - lo ribadisco - di fronte ad un fatto nuovo che può costituire le premesse per far fare all'imprenditorialità sarda quel salto di qualità da cui conseguiranno nuove prospettive economiche e nuove occasioni di lavoro per la Sardegna.

Una conferma di quanto sto dicendo viene dalle sollecitazioni, avanzate dal governo algerino attraverso vari emissari diretti e indiretti, tendenti ad ottenere la presenza di imprese sarde in quel paese. Questo è avvenuto dopo un viaggio che io ed altri (ci tengo a dire che sono andato a mie spese) abbiamo compiuto in Algeria come osservatori.

Nell'ultimo incontro svoltosi tra noi e questi emissari, abbiamo ricevuto una offerta per una commessa per prefabbricati, da predisporre in Sardegna, del valore di mille miliardi in due anni. Pensate anche alle possibilità di sviluppo per l'indotto che ne potrebbero derivare. Il tutto è allo studio e, chiaramente, io informerò ufficialmente il Consiglio e le forze politiche di ogni ulteriore sviluppo.

Però, posso fin d'ora esporre alcuni ostacoli all'attuazione di un simile progetto, primo fra tutti quello legato all'assistenza al credito che le imprese richiedono. Risolvere questo problema significherebbe veramente, io credo, attivare un dato nuovo nella storia della Sardegna e creare delle effettive condizioni di progresso.

Al fine di poter valutare meglio questa ipotesi e in virtù dello Statuto speciale della Sardegna, io ho avanzato al Governo in generale, ma in particolare al Ministro del Tesoro e al Presidente del Consiglio, la richiesta di poter istituire a livello locale lo stesso organismo che, a livello nazionale, dà assistenza e garantisce il credito sull'esportazione, la SACE appunto; ma noi vorremmo una SACE sarda, limitatamente ai paesi del Nord Africa.

La fattibilità di questa soluzione è allo studio sul piano giuridico, anche sulla base di provvedimenti similari assunti in altre regioni, di confine, a Statuto speciale. Se noi potessimo, faccio una ipotesi, risolvere il problema del credito con l'acquisizione di un pacchetto sardo aggirantesi sui 500 miliardi all'anno, credo vi rendiate conto che si aprirebbe davanti a noi la prospettiva di un autentico piano di rinascita, grazie al rapporto con questi paesi. Noi stiamo procedendo quindi su questa linea, innovando con molto coraggio e ricercando per la Sardegna, attraverso un rafforzamento delle esangui strutture delle nostre imprese, la possibilità di nuove occasioni di lavoro.

In questo quadro, il provvedimento in esame viene ad assumere un nuovo significato: quello di contribuire a far fare un salto di qualità, alle nostre imprese, tale da porle in una posizione concorrenziale almeno nei rapporti con i paesi a noi vicini.

Questa è la linea della Giunta, quindi auspichiamo un'ampia convergenza di tutte le forze politiche su questo disegno di legge da noi ritenuto di notevole importanza anche per quelle future ipotesi di sviluppo di cui, per correttezza istituzionale, ho riferito ai colleghi del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 1

Albo regionale

L'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, già istituito con la legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni, è regolato dalle seguenti norme.

L'Albo è pubblico e ha distinte sezioni per: le imprese individuali e loro consorzi; le società; le cooperative e loro consorzi; consorzi fra imprese artigiane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pischetta. Ne ha facoltà.

PISCHETTA (P.C.I.). Per proporre alla sua cortesia una breve sospensione dei lavori, perché abbiamo bisogno di effettuare un migliore coordinamento tra alcuni emendamenti, d'intesa anche con l'Assessore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea non ha nulla in contrario io accoglierei la proposta avanzata dall'onorevole Pischetta. Sospendiamo per quindici minuti la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 05, viene ripresa alle ore 12 e 15).

Discussione e approvazione del programma concernente: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari - 2° programma regionale di istituzione e finanziamento dei servizi consultoriali - 1983 - e previsioni per il biennio 1984-1985". (P. 45)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Comunico che è in corso un confronto tra le forze politiche per verificare la possibilità di presentare alcuni emendamenti sul disegno di legge numero 258, sul quale è aperta la discussione, concernente nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche. Siccome non è preventivabile il tempo che i colleghi impiegheranno per affrontare il problema, per accelerare i nostri lavori, proporrei di sospendere brevemente la discussione sul disegno di legge numero 258 e di passare, se l'Assemblea è

d'accordo, a discutere il programma n. 45 presentato dalla Giunta regionale: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari". Se l'Assemblea è d'accordo dichiaro aperta la discussione generale sul programma sui consultori familiari. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. La parola al relatore onorevole Are.

ARE (D.C.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione igiene e sanità ha approvato all'unanimità, nella seduta del primo marzo 1984, il programma che oggi si sottopone all'esame del Consiglio. Per questo motivo io mi esimo dall'intervenire e mi rimetto alla relazione scritta la quale contiene esattamente tutte le modifiche, pochissime e marginali, apportate dalla Commissione e accettate dall'Assessorato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Molto brevemente, signor Presidente, per ricordare ai colleghi che la Giunta ha ritenuto di dover predisporre questo programma in considerazione dello stato generale di insoddisfazione conseguente all'attuazione del primo programma dei consultori familiari. Infatti, nonostante l'impegno profuso dalle diverse giunte regionali nella predisposizione della normativa e nella individuazione dei consultori familiari, si è dovuto prendere atto, con rammarico, che appena il 50 per cento di quelli previsti nel primo piano era stato realizzato.

Forse questo è dipeso dal fatto che nonostante l'attribuzione delle relative competenze ai comuni e alle comunità montane, queste istituzioni non avevano acquisito una completa, complessiva e profonda comprensione del problema.

Questo programma, pur ribadendo gli indirizzi generali del primo piano, è più dettagliato in ordine ad alcuni aspetti, comunque fondamentali, che riguardano la localizzazione dei consultori familiari, la definizione degli *standard* minimi di prestazione che devono es-

sere assicurati nell'ambito degli stessi, nonché l'accertamento e la migliore definizione della capacità dei diversi consultori di perseguire, effettivamente, le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale numero 8 in ordine alla problematica minorile, alla preparazione alla paternità e maternità responsabili e alla connessa educazione sanitaria.

Questo programma stabilisce anche le dotazioni minime di locali e le attrezzature tecniche idonee al perseguimento di questi fini; inoltre, come ultimo e non trascurabile obiettivo, ha quello di rendere immediatamente utilizzabili le cospicue scorte finanziarie accumulate negli anni, che ammontavano inizialmente a 11 miliardi e 603 milioni ma sono giunte, con la modifica della Commissione che ha inserito anche le disponibilità del 1983, ad una quota effettiva e subito impiegabile di 14 miliardi e 760 milioni. Credo quindi di dover raccomandare al Consiglio una rapida approvazione del provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE. Se ho ben capito c'è una modifica quantitativa onorevole Asara.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La predisposizione del piano, poiché è stata effettuata agli inizi del 1983, non recava l'utilizzazione dei fondi disponibili per l'anno in questione. La Commissione, avendo esitato il piano alla fine del 1983, ha ritenuto invece - l'Assessorato e la Giunta sono d'accordo - di dover rendere disponibili anche le scorte finanziarie, già previste per altro nel piano per il 1983 ma da utilizzarsi in data successiva.

PRESIDENTE. La pregherei, siccome la Presidenza non ha questa modifica, di fargliela avere.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. E' compresa nel testo.

PRESIDENTE. In questo caso non sussistono problemi. Prego i segretari di procedere alla lettura del programma.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apro la discussione sul contenuto del programma. Poiché nessuno ha domandato di parlare, pongo in votazione il programma sui Consultori familiari. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge concernente: "Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche". (258)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge numero 258. Vi ricordo che avevamo già votato il passaggio alla discussione degli articoli e dato lettura dell'articolo 1. Quindi apro la discussione sull'articolo 1.

MONTRESORI (D.C.). Sull'articolo 1 vi sono degli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che è necessaria un'altra sospensione.

BUZZANCA (P.R.S.). Non è possibile fare sempre sospensioni, ci sono un sacco di cose da fare e non possiamo buttare via il tempo in questo modo.

PRESIDENTE. Comprendo le rimostranze dei colleghi. Avevo fatto presente in altre occasioni che gli emendamenti occorre concordarli per tempo; non è possibile che si vada avanti con questa prassi perché rischiamo, tra l'altro, di approvare leggi non perfette nemmeno nella stesura formale.

Tuttavia, sospendo ancora una volta la seduta per cinque minuti, con l'intesa che se entro quest'arco di tempo non siamo in grado di riprendere i lavori, ci aggiorneremo direttamente alla seduta di domani mattina.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 30, viene ripresa alle ore 12 e 50).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Pre-

VIII LEGISLATURA

CCCLVIII SEDUTA

28 MARZO 1984

go i colleghi di prendere posto. Siamo in fase di discussione dell'articolo 1. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 3.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ladu - Pischedda - Montresori - Secci - Castellaccio.

"Art. 1 - Al secondo comma, è soppressa la parola 'individuale' ". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pischedda per illustrare l'emendamento.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Categorie di iscrizione

L'iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale,

numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori ed importo di iscrizione, secondo le categorie appresso indicate:

1) per i lavori fino all'importo di lire 45.000.000;

2) per i lavori fino all'importo di lire 75.000.000;

3) per i lavori fino all'importo di lire 150.000.000;

4) per i lavori fino all'importo di lire 300.000.000;

5) per i lavori fino all'importo di lire 750.000.000;

6) per i lavori fino all'importo di lire 1.500.000.000;

7) per i lavori fino all'importo di lire 3.000.000.000;

8) per i lavori fino all'importo di lire 6.000.000.000;

9) per i lavori fino all'importo di lire 9.000.000.000;

10) per i lavori oltre lire 9.000.000.000.

La tabella indicata al precedente comma viene aggiornata all'inizio di ogni anno a partire dal 1986 rivalutando gli importi nella misura del 100 per cento del tasso di svalutazione della moneta verificatosi nell'anno precedente secondo i calcoli ISTAT.

PRESIDENTE. A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 4 e il numero 5.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ladu - Pischedda - Montresori - Secci - Castellaccio.

"Art. 2 - Al comma primo, è soppresso il punto 1)". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Pischedda - Montresori - Secci - Castellaccio.

"Art. 2 - Al comma primo, al punto 5), è sostituita la cifra lire 750.000.000 con la cifra lire 800.000.000". (5)

VIII LEGISLATURA

CCCLVIII SEDUTA

28 MARZO 1984

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pischedda per illustrare gli emendamenti.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

Specializzazioni

Gli appaltatori possono essere iscritti all'albo per le seguenti specializzazioni:

I - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri.

II - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

III - Lavori di restauro:

a) restauro di edifici monumentali;

b) lavori e scavi archeologici.

IV - Opere speciali in cemento armato.

V - Impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

c) impianti elettrici, telefonici, radio-telefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

f) fornitura ed installazione di manufatti in:

1) metallo, legno, materie plastiche;

2) materiali lapidei;

3) materiali vetrosi;

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

VI - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

VII - Segnaletica e sicurezza stradale.

VIII - Pavimentazioni con materiali speciali.

IX - Lavori ferroviari:

a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;

b) lavorazioni speciali del binario;

c) impianti per la sicurezza del traffico;

d) impianti per la trazione elettrica;

e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

X - Lavori idraulici:

a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;

c) gasdotti - oleodotti.

XI - Lavori di sistemazione agraria, foresta-

VIII LEGISLATURA

CCCLVIII SEDUTA

28 MARZO 1984

le, e di verde pubblico.

XII - Lavori speciali:

- a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
- b) impianti di trattamento di rifiuti.

XIII - Lavori marittimi:

- a) costruzioni di moli, bacini, banchine ecc.;
- b) lavori di dragaggio;
- c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

XIV - Dighe.

XV - Gallerie.

XVI - Impianti per la produzione e distribuzione di energia:

- a) centrali idrauliche;
- b) centrali termiche;
- c) centrali elettronucleari;
- d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
- e) impianti elettrici per centrali;
- f) cabine di trasformazione;
- g) linee di alta tensione;
- h) linee a media e bassa tensione;
- i) apparati vari;
- l) impianti esterni di illuminazione;
- m) linee telefoniche e opere connesse.

XVII - Carpenteria metallica.

XVIII - Impianti di telecomunicazioni.

XIX - Lavori ed opere speciali vari:

- a) rilevamenti topografici speciali;
- b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- c) fondazioni speciali;
- d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;
- e) impermeabilizzazione dei terreni;
- f) trivellazione e pozzi.

XX - Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).

Le specializzazioni di cui al comma precedente potranno essere modificate con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 14.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato pre-

sentato l'emendamento numero 6. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ladu G. - Pischedda - Battolu.

“Art. 3 - La frase ‘al successivo articolo 14’ è sostituita con la frase ‘al successivo articolo 12’”. (6)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per esprimere il parere della Giunta l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 4

Requisiti di ordine generale
per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata apposita domanda in carta legale, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici corredata o dal certificato di iscrizione

all'albo nazionale costruttori, oppure in mancanza di detto certificato, dai seguenti documenti redatti in conformità alle leggi sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana ovvero di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, purché appartenenti a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

Alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, l'iscrizione all'albo è consentita anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, nonché certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura e dalla Pretura, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, relativi all'assenza di procedimenti penali di cui alla lettera b) dell'articolo 11 della presente legge nonché all'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;

c) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta o della società; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

d) certificato della cancelleria del Tribunale con l'indicazione della persona avente facoltà di impegnare legalmente la ditta o la società;

e) attestazione relativa all'assolvimento degli adempimenti in materia di contributi sociali, rilasciata dai competenti istituti di previdenza ed assistenza, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza, se cittadino straniero;

f) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, relativo all'assolvimento degli obblighi in materia di imposte e tasse, ovvero ricevuta comprovante la presentazione della dichiarazione dei redditi;

g) per le società commerciali: copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto se previsto dalla natura giuridica dell'Impresa richiedente, certificato della cancelleria del Tribunale competente o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società, di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato. Dal certificato, o documento equivalente, deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Sia per le società che per le cooperative e consorzi di cooperative, i certificati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno riferirsi a coloro che ne hanno legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui al successivo articolo 10.

Le società cooperative e consorzi di cooperative dovranno inoltre presentare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto se previsto dalla natura giuridica dell'Impresa richiedente l'elenco dei soci e il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i requisiti di cui ai punti e) e f) costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria od amministrativa o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato del richiedente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, il numero 7, n. 8 e n. 9.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ladu G. - Pishedda - Battolu.

“Art. 4 - La frase ‘al successivo articolo 10’ è sostituita con la frase ‘al successivo articolo 8’ ”. (7)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu Giorgio - Pischedda - Montresori.

“Il secondo comma dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘Per le società, per le cooperative e loro consorzi, per i consorzi di imprese e di artigiani, i certificati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno riferirsi a coloro che ne hanno legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui al successivo articolo 10’ ”. (8)

Emendamento sostitutivo parziale Pischedda - Ladu Giorgio - Montresori - Secci - Castellaccio.

“Il terzo comma dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘Le società cooperative e loro consorzi dovranno inoltre presentare, oltre all’atto costitutivo e allo statuto se previsto dalla natura giuridica dell’impresa richiedente l’elenco dei soci e il certificato attestante l’iscrizione nel registro prefettizio, mentre le società e i consorzi fra imprese e di artigiani dovranno, a loro volta, presentare, oltre all’atto costitutivo e allo statuto sociale, se previsto dalla natura giuridica dell’impresa richiedente, l’elenco dei soci e il certificato di iscrizione alla Camera di commercio’ ”. (9)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno do-

manda di parlare metto in votazione l’emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Idoneità tecnica

L’impresa che chiede l’iscrizione all’albo deve comprovare la propria idoneità tecnica presentando dei certificati da cui risulti che ha eseguito o diretto lavori analoghi a quelli per i quali viene chiesta l’iscrizione.

Detti certificati devono essere rilasciati:

– se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico responsabile di uffici statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti ed istituti pubblici;

– se trattasi di lavori privati, dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, previo accertamento e conferma dell’ufficio periferico dell’Assessorato dei lavori pubblici competente per territorio.

Nel certificato si dovranno indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il

loro ammontare, il tempo ed il luogo di esecuzione, nonché dichiarare se furono portati a termine a regola d'arte o se diedero luogo a vertenze con il committente in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati certificati rilasciati dal Console competente, contenenti oltre le indicazioni di cui al comma precedente, l'accertamento e conferma delle autorità tecniche del luogo.

Il richiedente dovrà, inoltre, allegare:

a) dichiarazione nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere ed altre attrezzature di cui l'impresa dispone;

b) ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 6

Capacità economica e finanziaria

Le imprese che chiedono l'iscrizione all'albo devono dimostrare la propria capacità finanziaria mediante la seguente documentazione:

a) idonee referenze bancarie, acquisite anche su richiesta diretta e riservata della segreteria dell'albo agli istituti indicati dall'interessato nella domanda di iscrizione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari dell'impresa negli ultimi tre esercizi;

c) ogni altro documento atto a comprovare la potenzialità economica e finanziaria dell'impresa, di data non anteriore a mesi due a quella

della domanda di iscrizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 7

Passaggio di categoria

L'impresa può essere iscritta a più specializzazioni sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti, può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui ai precedenti articoli.

La domanda di passaggio di categoria e di estensione a nuova specializzazione, dovrà essere corredata dei documenti di cui all'articolo 5, commi primo e ultimo, e all'articolo 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8

Direttori tecnici

Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici ai quali devono riferir-

si i certificati di cui al primo comma dell'articolo 5 dandone comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore tecnico, presentando i prescritti documenti. La sospensione e la sostituzione sono obbligatorie nei casi previsti dagli articoli 10 e 11.

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale è fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 10. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ladu G. - Pischedda - Montresori - Secci - Castellaccio.

"Art. 8 - E' soppresso il terzo comma".
(10)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 9

Diritto annuale di iscrizione

L'iscrizione all'albo regionale è subordinata al pagamento di un diritto annuale di iscrizione secondo la seguente tabella e secondo le categorie di cui all'articolo 2:

- 1) fino a lire 150.000.000 lire 50.000;
- 2) fino a lire 1.500.000.000 lire 100.000;
- 3) fino a lire 6.000.000.000 lire 400.000;
- 4) fino a lire 9.000.000.000 e oltre lire 500.000.

Il suddetto pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; il ritardato pagamento è soggetto alla maggiorazione del 10 per cento se versato entro il mese di febbraio e del 20 per cento, dopo tale data, e comunque non oltre il mese di marzo.

La ricevuta dell'eseguito pagamento presso la tesoreria regionale del diritto annuale di cui sopra dovrà essere trasmessa alla segreteria dell'albo presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno dalla data del rilascio, redatto su carta resa legale a cura della segreteria dell'albo.

Il diritto annuale di iscrizione, nella misura indicata al primo comma, può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 10

Sospensione dall'albo

E' deliberata la sospensione dall'albo, nel rispetto dell'ultimo comma dell'articolo 11 successivo, degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di fallimento o concordato preventivo secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera se trattasi di cittadino di altro Stato;

b) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti negligenza o irregolarità nella condotta, gestione ed esecuzione dei lavori;

c) che nell'esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati siano incorsi nella violazione di norme e di regolamenti di igiene ed edilizi, nonché di prescrizioni di strumenti urbanistici;

d) abbiano commesso infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) sia accertato inadempimento ad obblighi tributari, secondo la legislazione italiana;

f) non abbiano osservato gli adempimenti di cui al successivo articolo 17;

g) siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi, ovvero siano in corso procedimenti relativi a delitti che per la loro natura e gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale del richiedente;

h) abbiano contravenuto alle disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, e all'articolo 8, ultimo comma, della presente legge;

i) siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Dette ipotesi devono riferirsi al titolare o al direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; ad uno o più soci e al direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al direttore tecnico per ogni altro tipo di società.

Nel provvedimento di sospensione sarà specificata la durata della sospensione medesima.

La sospensione disposta per i motivi di cui ai commi precedenti è revocata dalla Commissione medesima, allorché, per accertamento diretto e su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata, e, limitatamente alle società, si sia provveduto alla sostituzione del direttore tecnico di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 11

Cancellazione dall'albo

Con provvedimento della Commissione di cui all'articolo 12 è disposta la cancellazione dall'albo degli appaltatori che si trovino in uno dei seguenti casi:

a) grave e ripetuta negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi e preterintenzionali;

c) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni, o la decadenza dall'iscrizione agli albi appaltatori di opere pubbliche.

d) recidiva nelle infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti, secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro;

e) fallimento o liquidazione;

f) cessazione di attività;

g) mancato pagamento del diritto annuale

di cui all'articolo 11, previa diffida notificata a termini di legge;

h) ripetuto inadempimento degli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;

i) recidiva nelle infrazioni alle leggi sociali ritenute gravi dalla Commissione;

l) recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 10.

La Commissione di cui all'articolo 12, al fine di accertare i motivi che comportano la sospensione o la cancellazione dall'albo regionale, fissa agli interessati un termine, non inferiore a 30 giorni, per essere sentiti sui fatti addebitati.

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione l'articolo 11 vorrei far presente ai colleghi che al punto c) c'è un errore, sicuramente di battitura, in quanto il riferimento che si fa all'articolo 11 deve intendersi invece per l'articolo 9. Quindi, credo che si possa dare incarico, in sede di coordinamento, di rivedere eventuali altri errori di questo tipo.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 12

Commissione dell'albo

L'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione della categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione e la cancellazione dall'albo regionale degli appaltatori, sono disposte da un'apposita commissione permanente presso l'Assessorato dei lavori pubblici, da nominarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione è costituita dall'Assessore regionale dei lavori pubblici che la presiede anche attraverso un suo delegato, e dai seguenti componenti:

a) tre, designati dall'Assessore regionale dei lavori pubblici fra i funzionari dell'Assessorato, uno dei quali appartenente agli uffici periferici;

b) il segretario del Comitato regionale per l'albo nazionale appaltatori;

c) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli imprenditori stipulanti contratti collettivi di lavoro a livello provinciale nel settore delle costruzioni edili;

d) due, su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative riconosciute a livello nazionale;

e) due, su designazione delle associazioni più rappresentative degli artigiani.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla VI o alla V fascia, in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti, tranne che per il Presidente e quello di cui alla lettera c), possono essere riconfermati per un solo triennio.

Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate con intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Contro di esse, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.

Un estratto delle deliberazioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e, comunque, almeno due volte ogni semestre.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

Ai componenti la Commissione è riconosciuto il trattamento di cui alla legge regionale

11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando per i dipendenti regionali il disposto dell'articolo 72 della legge regionale 17 agosto 1978, numero 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 13

Iscrizione all'albo

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge disciplinano le modalità di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a lire 50.000.000, di competenza dell'Amministrazione regionale o altri enti pubblici, quando i lavori siano eseguiti con finanziamento totale o anche parziale — purché prevalente — della Regione.

Tuttavia, sempreché per i lavori da eseguire vi siano meno di 10 imprese iscritte all'albo, l'Amministrazione appaltante invita all'appalto imprese particolarmente attrezzate per la natura dei lavori stessi, purché iscritte all'albo per una specializzazione affine.

Gli appalti di lavori di importo inferiore a lire 50.000.000 possono essere affidati ad imprese non iscritte all'albo, preferibilmente a cooperative e consorzi di cooperative.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 14

Variazioni

Le imprese iscritte all'albo devono comunicare alla segreteria dell'albo stesso tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano influenti ai fini della presente legge, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

E' fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla predetta segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo di cui ai precedenti articoli 10 e 11 entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 15

Segretario della Commissione

Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le decisioni adottate dalla Commissione stessa agli imprenditori interessati.

Il segretario è altresì responsabile della regolare tenuta dell'albo e provvede alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria e morale degli imprenditori.

Per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo ci si avvarrà dei servizi meccanografici a disposizione dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione, chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 16

Condizioni di ammissibilità
alle gare d'appalto

Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto; in ogni caso, nel territorio della Regione, non può gestire contemporaneamente lavori per appalti pubblici o privati il cui importo complessivo sia cinque volte superiore a quello più alto della relativa iscrizione.

A tal fine l'impresa dovrà presentare all'atto della gara, o al momento in cui viene presentata l'offerta, nel caso di trattativa privata, un'esplicita dichiarazione del numero e dell'importo degli appalti in atto gestiti per lavori appaltati dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La gestione dei lavori appaltati deve intendersi decorrente dalla data dell'offerta fino alla data del verbale della loro ultimazione.

Le dichiarazioni non rispondenti all'effettiva situazione comportano, a carico dell'impresa responsabile, la revoca dell'appalto e l'incameramento della cauzione prestata, oltre le eventuali conseguenze di legge per danni subiti dall'Amministrazione appaltante, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 10.

E' fatto obbligo agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento, alla segreteria dell'albo, copia del verba-

le di aggiudicazione ovvero dell'atto di affidamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 1. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Montresori - Pischedda - Ladu Salvatore.

"Art. 16 - Al primo comma, dopo le parole 'in ogni caso, nel territorio della Regione', aggiungere 'le imprese di cui alle categorie 7, 8, 9, 10 dell'articolo 2, ...' e sostituire le parole 'non può' con le parole non posso'.

- Al secondo comma, dopo le parole 'A tal fine' sostituire le parole 'l'impresa dovrà' con 'le imprese di cui alla seconda parte del comma precedente dovranno' ". (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

PISCHEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 17

Ammissione agli appalti

Per essere ammessi alle gare di appalto, gli appaltatori iscritti all'albo regionale devono presentare la seguente documentazione, redatta in conformità alle leggi sul bollo:

a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi alla data fissata per la gara.

Per il concorrente cittadino straniero non residente in Italia, deve essere presentato un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui esso appartiene. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa i predetti certificati devono riferirsi ad entrambi;

b) certificato di iscrizione all'albo regionale;

c) dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 16;

d) ogni altro documento, richiesto dalla stazione appaltante in conformità alle leggi statali o regionali in materia di appalto di opere pubbliche ed in relazione alla particolarità dell'opera che si intende appaltare.

Per le società, cooperative e consorzi di cooperative il certificato di cui alla lettera a) deve riferirsi a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonché al direttore tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge. Esse dovranno, altresì, presentare il certificato della cancelleria del Tribunale, o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti, oltre l'indicazione del legale rappresentante, che le medesime non hanno in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o amministrazione controllata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 18

Norme transitorie

Fintanto che non si sarà insediata la Commissione di cui al precedente articolo 12, continua ad operare la Commissione di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, secondo quanto previsto ai commi successivi.

In fase di prima attuazione della presente legge alle imprese già iscritte nell'albo regionale appaltatori per la categoria di oltre lire 400.000.000, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è attribuita la categoria di importo non inferiore a lire 1.500.000.000, fatta salva la possibilità di attribuire una categoria superiore, previa domanda dell'impresa interessata, corredata della documentazione prescritta dalla presente legge o del certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori.

Alle imprese iscritte nell'albo regionale appaltatori per categoria fino a lire 400.000.000, sono attribuiti gli importi secondo il seguente raffronto:

a) lire 30.000.000	= lire 75.000.000;
b) lire 100.000.000	= lire 150.000.000;
c) lire 200.000.000	= lire 300.000.000;
d) lire 400.000.000	= lire 750.000.000.

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, ovvero le variazioni alle precedenti, la Commissione provvede secondo le norme di cui alla presente legge.

Per quanto attiene l'attribuzione delle specializzazioni si procede al riconoscimento delle specializzazioni immediatamente assimilabili secondo la seguente tabella:

- a) lavori stradali di terra e murari: I - VI;
- b) lavori edili in cemento armato: II;
- c) lavori idraulici compresi acquedotti e fognature: X a);
- d) lavori marittimi: XIII a), b), c);
- e) impianti meccanici ed elettrici: l'equi-

parazione di detta specializzazione avviene attribuendo alla parte relativa agli "impianti elettrici" le specializzazioni V c) e XVI 1), mentre per quella relativa agli "impianti meccanici", l'equiparazione avviene tenendo conto della specifica certificazione in possesso della segreteria dell'albo regionale appaltatori;

f) lavori impianti, forniture speciali: l'equiparazione avviene tenendo conto delle analoghe e simili sottospecializzazioni risultanti nell'apposita sezione dell'albo regionale appaltatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per un chiarimento sull'articolo testé letto, l'Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Signor Presidente, per chiedere la soppressione del terzo comma dell'articolo 18. Infatti, in seguito alla recente emanazione di un decreto assessoriale, le cifre previste nel suddetto comma risultano modificate ed il comma stesso, quindi, superato.

PRESIDENTE. Assessore, la sua precisazione mi sembra sufficientemente chiara. In ogni caso quanto da lei esposto oralmente è stato nel frattempo, per una questione di correttezza procedurale, formalizzato in un emendamento, il numero 12, testé presentato alla Presidenza di cui si dà lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Casula - Pischedda - Rojch.

"Art. 18 - Sopprimere il terzo comma". (12)

PRESIDENTE. All'articolo 18 era stato presentato anche l'emendamento numero 11 che s'intende ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 19

E' abrogata la legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme contenute nella legislazione statale disciplinante la particolare materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 20

Spese

I diritti previsti dall'articolo 11 della presente legge sono accreditati in conto del capitolo 20707 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 e di quelli per gli anni successivi.

Le spese relative agli articoli 1 e 12 gravano sugli stanziamenti esistenti nei capitoli di spesa 08230 e 02102 degli stessi bilanci.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 2 sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Casula - Floris Mario - Asara.

“L'articolo 20 è così sostituito:

Spese

I diritti previsti dall'articolo 11 della presente legge sono accreditati in conto del capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 20707 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e di quelli per gli anni successivi.

Le spese relative agli articoli 1 e 12 quantificate in lire 10.000.000 annui graveranno sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per il 1984 e di quelli successivi corrispondenti ai capitoli 08230 e 02162 del bilancio della Regione per l'anno 1983.

Al suddetto onere si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento”.
(2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel

giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Vedo che è in atto un colloquio tra alcuni consiglieri il che, presumibilmente, significa che qualcosa non va negli emendamenti. Per cui do la parola all'Assessore dei lavori pubblici.

CASULA (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ci siamo resi conto che nell'esame dell'articolato è sfuggito un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, che prevedeva l'inserimento dopo il punto 4 del punto 4 bis, quindi dopo: “per lavori fino all'importo di lire 300 milioni” occorre inserire “per lavori fino all'importo di lire 600 milioni”.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo scusa per la breve interruzione ma ho dovuto consultare in proposito gli uffici. Per quanto riguarda l'emendamento, testé illustrato dall'assessore Casula, si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 che era stato già votato. Ne do lettura per maggior chiarezza.

Emendamento aggiuntivo Casula - Carta G. - Zurru: “Art. 2. Al primo comma è inserito il punto 4 bis) recante: per lavori fino all'importo di lire 600.000.000”. (13)

In via del tutto eccezionale la Presidenza lo accoglie, ritenendolo proponibile, in quanto non è avvenuta la votazione dell'ultimo articolo della legge. Tuttavia la Presidenza ritiene di dover fare anche una considerazione di carattere più generale, non limitata solo a questa legge e a questo emendamento, sul pericolo per la perfezione anche tecnica delle formulazioni di legge, di affrontare e proporre emendamenti all'ultimo minuto in aula. E' possibile infatti che nella fretta possano sfuggire determinati problemi o possano essere espresse in modo non corretto le formulazioni giuridiche contenute negli emendamenti stessi.

A questo proposito io vorrei ricordare ai colleghi che l'ordine del giorno è portato a loro conoscenza con diversi giorni di anticipo rispetto ai lavori in aula, c'è quindi il tempo sufficiente affinché i singoli consiglieri e i gruppi possano confrontarsi e predisporre le modifiche che si ri-

tengono necessarie. Al di là del caso odierno, io vorrei avvertire l'Assemblea che per i prossimi disegni o proposte di legge la Presidenza adotterà un metodo più rigido, nel senso che sarà sempre ammissibile, in base al regolamento, presentare emendamenti anche all'ultimo momento, ma in quel caso la Presidenza sospenderà la seduta anche se questo significherebbe non lavorare produttivamente e proficuamente per svariate ore.

Se l'Assemblea è d'accordo metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 21 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto nell'ultima seduta della tornata settimanale del Consiglio. E' prevedibile che molto probabilmente la seduta in cui si voteranno i disegni di legge sarà quella di domani pomeriggio, o eventualmente anche quella di domani mattina se riusciremo ad ultimare l'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Presidente, per dire che nell'emendamento numero 7 all'articolo 4,

presentato dai colleghi Ladu, Pischedda e Battolu, si fa riferimento ad un "successivo articolo 10" da sostituire con: "successivo articolo 8". Ora, poiché nel contesto dell'articolo 4 non si trova "successivo articolo 10", sostanzialmente l'emendamento non ha motivo di esistere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Montresori ha poc'anzi dichiarato che l'emendamento numero 7, all'articolo 4, è manifestamente privo di senso poiché l'articolo in questione non contiene i riferimenti di cui all'emendamento. Io prima facevo osservare che purtroppo quando gli emendamenti sono presentati all'ultimo momento si possono commettere errori, perché gli uffici non hanno il tempo di giudicare circa la proponibilità tecnica degli emendamenti stessi. Tutto questo può avvenire, secondo la Presidenza, proprio per la fretta, proprio per questo metodo che è estremamente opportuno eliminare e che la Presidenza si impegna in ogni caso ad eliminare nelle prossime sedute. Quanto alla proposta del collega Montresori, in sede di coordinamento, si farà la necessaria verifica.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle